

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN AREE AGRICOLE ED EXTRA-AGRICOLE

PREMESSO CHE:

1) Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE) prevede la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e la protezione della salute umana. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio chi inquina paga.

2) Con l'adozione dell'Agenda 2030, la sostenibilità ambientale è diventato l'obiettivo comune globale.

3) Con la direttiva n. 128 del 21 ottobre 2009, recepita nell'Ordinamento Nazionale con il D.Lgs n.150 del 14 agosto 2012, il Parlamento Europeo ha istituito un quadro normativo volto ad un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche innovative, quali le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari. Inoltre l'art. 2, comma 3, recita: "Le disposizioni della presente direttiva non possono impedire agli Stati membri di applicare il principio di precauzione ai fini della limitazione o del divieto di utilizzo di pesticidi in circostanze o aree specifiche."

4) La Direttiva n. 128/2009, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al punto precedente, prevede all'art.14 l'adozione di misure appropriate per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi privilegiando, ogni qualvolta possibile, i metodi non chimici affinché gli utilizzatori professionali di pesticidi adottino le pratiche o i prodotti, tra tutti quelli disponibili per lo stesso scopo, che presentino il minor rischio per la salute umana. La difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi include sia la difesa integrata (obbligatoria dal 1 gennaio 2014) che l'agricoltura biologica a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.

5) Il Piano di Azione Nazionale (PAN) del 22/01/2014 per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in attuazione della Direttiva 2009/128/CE, individua le politiche e le azioni volte ad "assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari, realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, promuovendo l'uso della difesa integrata ed approcci o tecniche alternativi, quali il metodo dell'agricoltura biologica e le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari".

6) La Regione Umbria con la DGR n. 315 del 16.03.2015 e successive integrazioni (DGR n.485 del 09.04.2015) ha recepito e disciplinato quanto previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei pesticidi con specifico riferimento al rilascio dell'autorizzazione per l'uso degli stessi.

7) La Regione dell'Umbria, ha disposto linee guida regionali emanando la DGR n. 1429 del 05/12/2016: "Approvazione delle linee di indirizzo regionali per le Autorità competenti e per gli utilizzatori professionali in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili- Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei pesticidi (P.A.N.- pesticidi)".

Art. 1 - Finalità del regolamento

L'Amministrazione Comunale di Umbertide con il presente regolamento intende disciplinare e conciliare la difesa fitosanitaria attuata in ambito agricolo per proteggere le colture agrarie dai parassiti con le esigenze di tutela della salute pubblica, di protezione della popolazione esposta al rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari e, non di meno, di salvaguardare l'ambiente e le sue risorse.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, chiunque impieghi tali tipologie di prodotti per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione possibile per assicurare la propria incolumità, quella pubblica ed il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

2. Il presente regolamento si applica integralmente nel territorio comunale e riguarda l'uso dei prodotti fitosanitari, nelle aree agricole ed extra agricole.

In ogni caso, il regolamento si applica anche in tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze, i piazzali, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.

3. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi eseguiti dall'autorità sanitaria, finalizzati alla tutela della salute pubblica quali disinfestazione, derattizzazione e simili.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Centro Abitato: area urbanizzata così come individuata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285;

Piste ciclabili: riservate al percorso pedonale o con cicli in area urbana e in area rurale;

Fondo Rustico: terreno destinato alla produzione agricola indipendentemente dalla dotazione di fabbricati colonici e manufatti. Il fondo rustico comprende il terreno agricolo quale bene principale e i relativi beni accessori;

Terreno agricolo: si intende il terreno adibito all'attività disciplinata dall'art.2135 del Codice Civile che recita al comma 2 e 3 "Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine";

Canale: corso d'acqua artificiale a fini irrigui o di scolo e più in generale di bonifica;

Fosso: solco naturale od artificiale per lo scolo delle acque;

Scolina: fossatello per la raccolta dell'acqua;

Bosco: costituisce bosco o foresta ogni appezzamento di terreno di superficie maggiore di duemila metri quadrati e di larghezza complessiva, misurata al piede delle piante di confine, non inferiore a venti metri, in cui sia presente una copertura arborea forestale

superiore al venti per cento.

Si considerano bosco:

a) i castagneti da frutto;

b) le superfici boscate che, a seguito di interventi selvicolturali o di danni per calamità naturali o per

incendio, presentano una copertura arborea forestale anche inferiore al venti per cento;

c) i terreni imboschiti o rimboschiti in qualsiasi stadio di sviluppo;

d) le radure e tutte le superfici di estensione inferiore a 2.000 mq. che interrompono la continuità del bosco.

3. Non si considerano bosco:

a) gli impianti di arboricoltura da legno o da frutto: per arboricoltura da legno, individuata dalla Giunta regionale su apposita cartografia, si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata principalmente alla produzione di legno. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale (art. 5, comma 4, L.R 58/2001)

b) i giardini o parchi urbani;

c) i boschi ricadenti nelle aree indicate al comma 2 dell'art. 146 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nei termini ivi stabiliti;

Siepe: fascia di vegetazione costituita da alberi o arbusti posti in filari con funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua;

Insetti pronubi: gli insetti che trasportano il polline da un fiore all'altro permettendo l'impollinazione e la formazione del frutto (es. le api);

Prodotto fitosanitario (PF): come definito dall'art.2, comma 1 del Reg. CE n.1107/2009, è il prodotto, nella forma in cui è fornito all'utilizzatore, contenente sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati a:

- Proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenire gli effetti di quest'ultimi;

- Favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione di quelli specificatamente nutrizionali per i quali sono deputati i fertilizzanti;

- Conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti già disciplinati da normativa

specificata;

- Controllare la flora infestante indesiderata e dannosa;

- Eliminare parti vegetali, frenare o impedire un loro indesiderato accrescimento;

Diserbante o Erbicida: sostanza utilizzata per il controllo delle malerbe o delle piante infestanti;

Atomizzatore: macchina irroratrice che consente di effettuare trattamenti alle colture attraverso lo spargimento di una soluzione acquosa sotto forma di piccolissime gocce;

Irroratrice: apparecchiatura per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (PF) in forma liquida, finemente suddivisi in goccioline;

Intervallo di sicurezza o tempo di carenza: il periodo di tempo, espresso in giorni, che intercorre tra l'ultimo trattamento e la raccolta del prodotto vegetale.

Tempo di rientro: tempo che si deve attendere, dopo un trattamento con prodotti fitosanitari prima di poter rientrare nelle aree trattate senza D.P.I. cioè i Dispositivi di Protezione Individuale.

Aree sensibili o specifiche: aree frequentate e/o utilizzate dalla popolazione e/o dai gruppi vulnerabili (persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute quali ad es. le donne incinte ed in allattamento, i nascituri, i neonati ed i bambini, gli anziani, i lavoratori ed i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo), da animali.

Deriva: movimento della miscela antiparassitaria o erbicida, che a causa del vento o di errate modalità di distribuzione, fuoriesce dall'area irrorata raggiungendo i siti non

bersaglio, ovvero colture, abitazioni, persone, animali, gruppi vulnerabili, colture non destinate a trattamenti antiparassitari, acque superficiali, ed altro, adiacenti all'appezzamento trattato o, comunque, zone esterne. La valutazione del fenomeno biochimico si attiene principalmente ai seguenti tre fattori:

1. pericolo della sostanza (effetto potenziale)
2. esposizione attesa nello scenario ambientale considerato
3. probabilità di esposizione della popolazione bersaglio

Corpi Idrici: i corsi d'acqua superficiali (es. fiumi, laghi, canali) e le acque sotterranee (es. falde acquifere, sorgenti).

Agricoltura Biologica: sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali, ai sensi del Regolamento UE 848/2018 e successivi aggiornamenti.

Biodiversità: la variabilità degli organismi viventi, di qualunque origine, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte.

Utilizzatore professionale: persona che utilizza i pesticidi nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori;

Utilizzatore non professionale: persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività non professionale per il trattamento di piante, sia ornamentali che edibili, non destinate alla commercializzazione come piante intere o parti di esse.

PFnP: prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali, di seguito indicati come:

- PFnPO: prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e per il diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate;

- PFnPE: prodotti per la difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa compresi i frutti, e per il diserbo di specifiche aree all'interno della superficie coltivata. I PFnPE possono essere destinati anche al trattamento di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e al diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate; detti ulteriori impieghi sono indicati in etichetta;

Difesa integrata: attenta considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria disponibili e conseguente integrazione di misure appropriate intese a scoraggiare lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e che mantengono l'uso dei prodotti fitosanitari e altre forme di intervento a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducono o minimizzano i rischi per la salute umana e per l'ambiente. L'obiettivo prioritario della "difesa integrata" è la produzione di colture sane con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano i meccanismi naturali di controllo fitosanitario.

Metodi non chimici: metodi alternativi ai pesticidi chimici per la protezione fitosanitaria e la gestione delle specie nocive, sulla base di tecniche agronomiche o sistemi fisici, meccanici o biologici di controllo dei parassiti;

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Art. 4 - Obbligo di segnalazione di organismi da quarantena

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare al competente Ufficio Regionale dei Servizi Fitosanitari, tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, è obbligatorio segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme nazionali di lotta obbligatoria.
2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

Art. 5 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tali e quali nell'ambiente.
2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dal competente Ufficio Regionale dei Servizi Fitosanitari, fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.

Art. 6 - Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate all'aperto o in locali ben ventilati. E' possibile trasportare i prodotti fitosanitari già miscelati nell'irroratrice su strade pubbliche purché accompagnati da apposita documentazione (etichetta ministeriale).
2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare le acque delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele al fine di evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico. Il riempimento dell'irroratrice direttamente dai corpi idrici e dalla rete idrica può essere effettuato solo se si utilizzano tecniche o dispositivi che impediscono la contaminazione della fonte idrica.
3. In fase di preparazione e di impiego dei PF è obbligatorio utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché tutte le misure a garanzia della sicurezza e della salute del lavoratore.
4. E' obbligatorio preparare i PF nel rispetto della pubblica incolumità, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate nell'etichetta e/o nelle istruzioni indicate nei prodotti, rispettando i dosaggi e le modalità d'uso prescritti.
5. Per i trattamenti da effettuarsi nelle aree extra agricole devono essere impiegati solo i prodotti fitosanitari che in etichetta ne prevedono lo specifico impiego e devono essere rispettate le modalità di applicazione specificatamente indicate.
6. Non è consigliabile mangiare, bere o fumare durante la preparazione o la distribuzione della miscela, così come indicato nelle schede dei prodotti fitosanitari (frasi S20-21).

Art.7 - Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I trattamenti dei terreni e delle colture con prodotti fitosanitari e diserbanti debbono essere effettuati in modo che non ci sia deriva delle sostanze impiegate sui fondi non interessati alla coltura trattata e su tutti gli altri siti non bersaglio. Per evitare questo, deve essere adottata sempre la massima cautela ed avere sempre le precauzioni necessarie nell'utilizzo dei prodotti fitosanitari.
2. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente

Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in aree sensibili, l'utilizzatore professionale responsabile deve segnalare immediatamente l'accaduto, comunicando agli interessati il nome dei formulati commerciali impiegati, la classe tossicologica ed il tempo di carenza o l'intervallo di sicurezza del prodotto fitosanitario somministrato.

Art. 8 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento

E' vietato eseguire trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento che abbia un'intensità tale da provocare la deriva della miscela e la conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate dal trattamento. Pertanto i trattamenti alle colture con prodotti fitosanitari devono essere effettuati con una massima forza di vento che non superi i 2 m/s (brezza leggera).

Art. 9 - NELLE AREE EXTRAGRICOLE: Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in ambiente extragricolo (urbano o verde urbano) e/o ad uso della popolazione e dei gruppi vulnerabili

Le aree potenzialmente interessate in ambiente urbano, sono quelle di seguito elencate seppur in maniera non esaustiva:

- parchi e giardini pubblici
- campi sportivi
- aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici
- parchi gioco per bambini
- superfici in prossimità di strutture sanitarie o socio-assistenziali
- zone d'interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, nelle aree monumentali e loro pertinenze
- aree cimiteriali e loro aree di servizio.

In tali aree (ambiente urbano):

1. il controllo degli infestanti e degli organismi nocivi deve essere effettuato prioritariamente con mezzi alternativi ai prodotti fitosanitari ovvero quelli meccanici, fisici e biologici.
2. l'utilizzo degli erbicidi chimici non è ammesso nelle aree cortilive dei plessi scolastici, delle scuole dell'infanzia, della scuola primaria, nei centri diurni per l'infanzia, nelle aree gioco dei parchi destinati ai bambini ed in eventuali altre aree individuate dalle autorità competenti.
3. In merito all'utilizzo di prodotti fitosanitari fungicidi, insetticidi ed acaricidi, sono da preferire ad essi i prodotti biologici e trattamenti a basso impatto, come definiti dal Regolamento CE n. 1107/09 con sostanze attive ammesse in agricoltura biologica.

E' escluso l'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici e molto tossici (tossici acuti di 1-2-3 categoria) o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio o indicazioni di pericolo:

R20 (H322), R21 (H312), R22 (H302), R23 (H330-H331 -H370-H371-H372-H373), R24 (H310 -H370 - H371 - H372 - H373), R25 (H301-H300-H370-H371-H372-H373), R26 (H330-H370), R27 (H310 - H370), R28 (H300 - H370), R36 (H319), R37 (H335), R38 (H315), R40 (H351), R41 (H318), R42 (H334), R43 (H317), R45 (H350), R48 (H372-

H373), R60 (H360F), R61 (H360D), R62 (H361F), R63 (H361D), R64 (H362) e R68 (H341), ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del Regolamento CE n. 1272/2008.

4. Non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari con tempi di rientro superiori alle 48 ore.

5. Le aree dove i prodotti chimici possono essere utilizzati devono essere preventivamente individuate dalle autorità competenti e devono essere delimitabili e circoscrivibili per escludere il passaggio della popolazione sulla zona trattata.

6. L'eventuale uso di diserbanti chimici in dette aree può essere previsto con sostanze attive a basso rischio e con utilizzo a carattere estemporaneo e limitato alle situazioni nelle quali non sono praticabili i metodi alternativi di cui sopra.

7. In caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio o le indicazioni di pericolo corrispondenti: R20 (H322), R21 (H312), R22 (H302), R23 (H330-H331 -H370-H371-H372-H373), R24 (H310 -H370 - H371 - H372 - H373), R25 (H301 -H300-H370-H371-H372-H373), R26 (H330-H370), R27 (H310 - H370), R28 (H300 - H370), R36 (H319), R37 (H335), R38 (H315), R40 (H351), R41 (H318), R42 (H334), R43 (H317), R45 (H350), R48 (H372-H373), R60 (H360F), R61 (H360D), R62 (H361F), R63 (H361D), R64 (H362) e R68 (H341), ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e successive modificazioni ed integrazioni o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti.

8. Per trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari classificati nocivi con frase di rischio R22 (H302) e irritanti con frasi di rischio R36 (H319) e R38 (H315), espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica.

9. E' vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi sulle alberature stradali durante la fase fenologica della fioritura e comunque con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8. Evitare le irrorazioni durante il periodo strettamente attinente la filloptosi per evitare l'accumulo dei formulanti chimici nell'apparato fogliare e la successiva dispersione nell'ambiente sottostante.

10. Per l'esecuzione dei trattamenti lungo le strade e le linee ferroviarie il PAN stabilisce la necessità di ridurre e/o eliminare per quanto possibile l'uso dei prodotti fitosanitari e i rischi connessi al loro utilizzo. In questo caso si deve fare riferimento ai "requisiti minimi ambientali" previsti ai punti A.5.4 e A.5.5 del PAN.

11. OBBLIGO DI INFORMAZIONE O AVVISO ALLA POPOLAZIONE, PRIMA DI EFFETTUARE IL TRATTAMENTO, MEDIANTE L'USO CON CARTELLI

Predisposizione di cartelli almeno 24 ore prima, da parte degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari presso le aree che a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito:

- parchi e giardini pubblici;
- campi/impianti sportivi;
- aree turistiche e agrituristiche,
- aree ricreative;
- cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici;
- parchi gioco per bambini;

- superfici in prossimità di strutture sanitarie;
- sentieri natura e percorsi salute; fitness con attrezzature sportive all'aperto;
- piste ciclabili;
- aree di sosta;
- zone di interesse storico- artistico e paesaggistico e loro pertinenze;
- aree monumentali e loro pertinenze;
- aree cimiteriali e loro aree di servizio;
- aiuole pubbliche;
- parcheggi in aree urbane e piazzali di pubblico accesso;
- aree o percorsi per la sgambatura degli animali;
- aree ove sono presenti colonie feline;
- viali alberati;
- aree naturali protette (Parchi, Riserve, Aree di Riequilibrio Ecologico, Paesaggi protetti) e i Siti della Rete Natura 2000.

Le diciture da riportare nei cartelli sono le seguenti:

- a) "ATTENZIONE - TRATTAMENTO FITOSANITARIO IN CORSO";
- b) la data del trattamento e il tempo di riutilizzo dell'area (tempo di rientro) che, ove non riportato nell'etichetta del prodotto distribuito, non potrà essere inferiore alle 48 ore;
- c) la sostanza attiva e il formulato commerciale utilizzato;

I cartelli devono avere le seguenti caratteristiche:

- quadrato con lato di 50 cm;
- sfondo giallo;
- scritte nere con dimensione minima dei caratteri di 4 cm;

I cartelli debbono essere in materiale essere resistente agli urti e alle intemperie; la loro collocazione deve avvenire ad una altezza e posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale del passante, tenendo conto di eventuali ostacoli nelle aree di proprietà privata destinate ad uso pubblico o ad uso collettivo. Non è obbligatoria la segnalazione preventiva qualora i trattamenti siano effettuati quando queste non siano accessibili ad ospiti, clienti e soci. In ogni caso rimane l'obbligo di osservare il tempo di rientro minimo di 48 ore, dall'esecuzione del trattamento alla riapertura delle suddette aree.

12. Obbligo di informazione preventiva:

Chiunque effettua trattamenti utilizzando prodotti fitosanitari nelle aree specifiche di cui al punto A.5.6 del PAN, ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo: parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio, deve effettuare notifica dell'intervento al Dipartimento di Prevenzione - Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente, al Comune e alla sezione provinciale ARPA almeno 10 giorni prima del trattamento e deve contenere i seguenti elementi:

- a) luogo in cui si effettua il trattamento;
- b) data del trattamento ed orario di inizio;
- c) sostanza attiva utilizzata;
- d) nome commerciale del Formulato e relativa Scheda di Sicurezza;
- e) nominativi del personale impiegato nell'utilizzo e distribuzione del prodotto fitosanitario e relativa documentazione che attesti il possesso di titolo abilitante all'impiego;
- f) modalità di trattamento adottate;

- g) caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate e documentazione relativa ai controlli funzionali periodici/taratura e manutenzione obbligatoria in corso di validità;
- h) nominativo del responsabile del trattamento/responsabile di cantiere.

Figura 1 - Fac-simile di cartellonistica da utilizzare nel caso di trattamento con prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

<p>ATTENZIONE TRATTAMENTO FITOSANITARIO IN CORSO</p> <p>NOME F.C. _____</p> <p>S.A. _____</p> <p>DATA _____</p> <p>TEMPO RIENTRO (GG) _____</p>
--

Per le coltivazioni sottoposte a trattamenti ammessi dai disciplinari di produzione biologica, il contenuto dei cartelli può essere sostituito con la seguente frase: "COLTIVAZIONE TRATTATA CON PRODOTTI AMMESSI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA".

Qualora i campi trattati siano consecutivi, è necessario mettere un solo cartello nel punto più visibile dalle persone.

Art. 10 - NELLE AREE AGRICOLE: impiego di prodotti fitosanitari nelle zone o aree agricole o ad uso agricolo, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

TIPOLOGIA DI AREA SENSIBILE	USO DI ATOMIZZATORI E NEBULIZZATORI PER I TRATTAMENTI DELLE COLTURE ARBOREE QUALI AD ES. VIGNETI E FRUTTETI	CON UTILIZZO DI SISTEMI ANTIDERIVA	USO DI IRRORATRICI A BARRA PER I TRATTAMENTI ERBICIDI E FITOIATRICI DEI TERRENI E DELLE COLTURE ERBACEE	CON UTILIZZO DI SISTEMI ANTIDERIVA
	da parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili delle scuole, strutture sanitarie e socio-assistenziali e luoghi pubblici in genere	A METRI 50	A METRI 25	A METRI 40
dai centri abitati e dalle abitazioni in genere	A METRI 40	A METRI 20	A METRI 30	A METRI 15

da orti coltivati	A METRI 20	A METRI 10	A METRI 10	A METRI 10	
da percorsi naturalistici e religiosi	A METRI 20	A METRI 10	A METRI 15	A METRI 10	
da strade pubbliche	A METRI 15	A METRI 10	A METRI 10	A METRI 10	
da piste ciclabili	in area rurale	A METRI 20	A METRI 10	A METRI 15	A METRI 10
	in area urbana	A METRI 30	A METRI 15	A METRI 20	A METRI 10

A) MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DERIVA PER I TRATTAMENTI EFFETTUATI CON INSETTICIDI, FUNGICIDI, ACARICIDI:

A.1) COLTURE ARBOREE:

- 1) presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, oppure di una barriera antideriva artificiale equivalente, tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri;
- 2) presenza di una rete ombreggiante (es. rete antinsetto) che arriva fino a terra;
- 3) utilizzo di sistemi di regolazione della direzione del flusso d'aria (es. convogliatori d'aria a torretta, manichette flessibili o deflettori posizionati nella parte superiore di macchine con disposizione degli ugelli a raggiera) in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria;
- 4) utilizzo di sistemi per la regolazione della quantità di aria (es. utilizzo di atomizzatori con ventola spenta oppure paratie per esclusione parziale del flusso d'aria) in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria;
- 5) in alternativa alle soluzioni sopra descritte utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) almeno negli ultimi 20 metri trattati, indirizzando esclusivamente la miscela verso l'interno dell'appezzamento;
- 6) uso di coadiuvanti antideriva.

A.2) COLTURE ERBACEE:

- 1) presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, oppure di una barriera antideriva artificiale equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura da trattare;
- 2) presenza di una rete ombreggiante (es. rete antinsetto) che arriva fino a terra;
- 3) utilizzo di barre irroratrici equipaggiate con manica d'aria;
- 4) utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva nonchè dotate di ugello asimmetrico di fine barra;
- 5) in alternativa alle soluzioni sopra descritte, utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) almeno negli ultimi 20 metri trattati, indirizzando esclusivamente la miscela verso l'interno dell'appezzamento;
- 6) uso di coadiuvanti antideriva.

B) MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DERIVA PER I TRATTAMENTI EFFETTUATI CON ERBICIDI:

- 1) utilizzo di barre irroratrici equipaggiate con manica d'aria;
- 2) impiego di ugelli antideriva o di una campana antideriva (quest'ultima nel caso di applicazioni localizzate). Le barre debbono comunque essere dotate di ugello asimmetrico di fine barra.

OBBLIGO DI INFORMAZIONE O AVVISO ALLA POPOLAZIONE PRIMA DI EFFETTUARE IL TRATTAMENTO, MEDIANTE L'USO CON CARTELLI (fig. 2 e 3):

Da effettuare mediante applicazione di cartellonistica, almeno 24 ore prima del trattamento, da parte degli utilizzatori professionali per le seguenti aree potenzialmente frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili:

- sentieri natura;
- percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all'aperto;
- piste ciclabili;
- aree di sosta e/o dei parcheggi;
- parchi e giardini pubblici;
- campeggi

con le seguenti modalità:

a) PER LE COLTURE ESTENSIVE E INDUSTRIALI (figura 2):

Prima dell'inizio del trattamento e per tutta la durata dell'operazione sul lato dell'appezzamento trattato prossimo all'area frequentata dalla popolazione, uno all'inizio e uno alla fine con le seguenti forme, dimensioni e contenuti:

- a) quadrato con lato di 50 cm;
- b) sfondo giallo;
- c) scritte nere: "ATTENZIONE - TRATTAMENTO FITOSANITARIO IN CORSO" con dimensione minima dei caratteri di 4 cm.
- d) PER LE COLTURE ORTOFRUTTICOLE E LA VITE (figura 3):

Dall'impianto, o comunque prima dell'inizio dei trattamenti, sino all'estirpazione sul lato dell'appezzamento trattato prossimo all'area frequentata dalla popolazione, uno all'inizio e uno alla fine con le seguenti forme, dimensioni e contenuti:

- a) quadrato con lato di 50 cm;
- b) sfondo giallo comprendente la scritta nera "AREA SOGGETTA A TRATTAMENTI FITOSANITARI NEL PERIODO ..." (es. dal 15 marzo al 15 luglio) con dimensione minima dei caratteri di 4 cm.

In alcuni casi, come ad esempio le piste ciclabili, sentieri natura, ecc.. si possono adottare soluzioni che prevedono la collocazione di bacheche poste ad ogni punto di accesso dell'area.

I cartelli devono avere le seguenti caratteristiche;


- il materiale deve essere resistente agli urti e alle intemperie;
- deve essere collocato ai confini delle aree agricole oggetto del trattamento in modo tale da garantire una buona visibilità e comprensione dal punto di normale passaggio delle persone;
- la loro sistemazione deve avvenire ad una altezza e posizione appropriata rispetto

all'angolo di visuale del passante tenendo conto di eventuali ostacoli.

Figura 2- Fac-simile di cartellonistica per le colture estensive e industriali



Figura 3- Fac-simile di cartellonistica per le colture ortofrutticole e la vite



Art. 11 - Impiego di fitofarmaci con mezzi aerei

1. L'irrorazione aerea è vietata.
2. L'irrorazione aerea può essere autorizzata, in deroga, per contrastare un'emergenza fitosanitaria accertata dal competente ufficio per i Servizi Fitosanitari dell'Umbria territorialmente competente, solo nei casi in cui non siano praticabili modalità di applicazione alternative dei prodotti fitosanitari.
3. Durante le operazioni di irrorazione devono essere sempre escluse le zone sensibili quali le abitazioni, gli allevamenti di bestiame, api e pesci, i terreni agricoli ove si pratici l'agricoltura biologica o biodinamica, i corsi d'acqua e le strade aperte al traffico.
4. L'irrorazione aerea è comunque vietata nelle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano e nelle aree naturali "minori" protette.

Art. 12 - Irrorazione con prodotti fitosanitari, loro coadiuvanti ed erbicidi in prossimità di corpi idrici

1. Sono vietati i trattamenti fitosanitari ad una distanza inferiore a ml. 200 di raggio rispetto al punto di captazione o derivazione delle acque superficiali o sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 94 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
2. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi ed altri corpi idrici, corsi d'acqua significativi di cui all'allegato 1 parte III del D. Lgs. n. 152/06, inclusi i pozzi privati, l'irrorazione con prodotti fitosanitari, relativi coadiuvanti e/o erbicidi può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure, le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze e, comunque ad una distanza non inferiore a metri 10.
- 2 bis. La distanza di cui al punto precedente, viene comunque innalzata a 20 metri qualora il pozzo eventualmente considerato costituisca la sola fonte di approvvigionamento possibile di acqua potabile.
3. Ad ulteriore tutela dei corpi idrici superficiali, nei fondi coltivati ove avviene l'irrorazione di prodotti fitosanitari ed erbicidi, è obbligo mantenere una fascia inerbita (non coltivata) di

metri 3, misurata dalla sponda esterna del corpo idrico.

Art. 13 - Uso di diserbanti

1. Nei parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole nonché nelle aree in cui siano ubicate strutture sanitarie o socio-assistenziali non possono essere impiegati prodotti diserbanti per il contenimento delle malerbe ma devono essere utilizzati metodi meccanici e/o fisici sostitutivi.
2. Lungo tutte le strade pubbliche o di uso pubblico è vietato l'utilizzo dei diserbanti per il contenimento delle malerbe. Devono essere utilizzati, in sostituzione, metodi meccanici e/o fisici.
3. E' vietato diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi.

Art. 14 - Disposizioni specifiche in relazione al principio attivo Glyphosate

L'Amministrazione Comunale di Umbertide, in osservanza del principio di precauzione, si impegna a non utilizzare, per le proprie competenze, prodotti fitosanitari contenenti il composto chimico Glyphosate (glifosate o glifosato) e si impegna anche a fare un'adeguata azione di informazione e dissuasione sull'utilizzo di tale sostanza.

Art. 15 - Altri obblighi generali

1. In caso di civili abitazioni confinanti direttamente con aree agricole soggette a trattamenti, che si trovano a meno di 10 metri di distanza, è necessario che gli abitanti siano preventivamente avvisati.
2. La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell'infanzia, centri diurni per l'infanzia nonché parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura, è consentita esclusivamente al di fuori dell'orario di apertura di tali strutture ed in ogni caso preferibilmente tra le ore 19:00 e le ore 07:00;
3. Non è necessario mantenere la distanza di sicurezza nel caso di utilizzo di "macchine irroratrici a recupero (tunnel)", oppure qualora la coltura sia all'interno di una serra chiusa e nel caso di trattamento di disinfestazione del terreno con prodotti fitosanitari distribuiti con iniettori.
4. Durante l'erogazione delle miscele, in prossimità di strade ad uso pubblico ed altre aree utilizzate da persone e gruppi vulnerabili, è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti, pedoni e adottare tutti gli accorgimenti utili per non contaminare le persone e/o i mezzi in transito.
5. Per la protezione delle api e degli insetti pronubi è vietato l'impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti sulle colture durante tutto il periodo della piena fioritura, fatto salvo l'impiego consentito di prodotti espressamente autorizzati, in quanto non tossici per gli insetti pronubi, e riportato in etichetta. E' inoltre obbligatorio lo sfalcio della vegetazione spontanea in fioritura sottostante prima di qualsiasi trattamento alle colture arboree.

Art. 16 - Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti

1. Le attrezzature utilizzate per i trattamenti con prodotti fitosanitari debbono essere sottoposti periodicamente a controllo funzionale, regolazione o taratura e manutenzione come da normativa vigente.
2. In caso di captazione di acqua da corpi idrici per il riempimento dell'irroratrice può essere effettuata esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).
3. E' vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto alle condotte di acque potabili e corpi idrici superficiali, qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile.
4. Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che evitino la tracimazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso della condotta idrica.
5. E' vietato il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui per il rifornimento delle cisterne e delle attrezzature irroranti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6 c. 2.
6. E' vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

Art. 17 - Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, gli eventuali residui di miscela e di PF, prodotti scaduti o revocati e quanto possa costituire fonte di inquinamento non devono essere abbandonati e non possono essere eliminati come rifiuti urbani ma come rifiuti speciali pericolosi, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 18 - Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere conservati in luoghi o contenitori adeguatamente areati, non umidi, inaccessibili a persone non autorizzate e ad animali, e laddove non siano presenti derrate alimentari, mangimi o foraggi.
2. All'esterno dei locali o sui contenitori di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere apposta adeguata cartellonistica di avvertimento, di divieto, di obbligo, come da normativa vigente.

Art. 19 - Sanzioni pecuniarie per le violazioni al presente regolamento

1. Fatte salve le sanzioni per le fattispecie già previste di cui all'art. 24, commi 7, 10 e 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, le violazioni del presente regolamento saranno punite ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18/08/00 n. 267 con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00.
2. Le somme riscosse dal Comune quali proventi derivanti dalle sanzioni saranno destinate prioritariamente alla realizzazione di progetti per il recupero delle aree verdi o comunque a progetti di utilità ambientale.

Art. 20 - Obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi

1. In caso di violazioni al presente Regolamento, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente art. 18, potrà essere imposto, a seconda delle specifiche circostanze del caso concreto, l'obbligo di adottare un'attività od un comportamento, di cessare un'attività od un comportamento, di ripristinare lo stato originario dei luoghi o di eseguire gli interventi necessari a rimediare alle modificazioni o danneggiamenti accertati per le violazioni indicate nel presente Regolamento.
2. L'obbligo viene irrogato col verbale di accertamento, congiuntamente alla pena pecuniaria, e si applica di diritto.
3. L'obbligo deve essere adempiuto immediatamente, se le circostanze lo richiedono. Quando non sia diversamente disposto, l'esecuzione dovrà avvenire entro otto giorni.
4. Il termine decorre dall'elevazione del verbale di accertamento, quando la contestazione è immediata, o dalla sua notificazione, negli altri casi.
5. L'esecuzione avviene sotto il controllo del Comando o Ufficio da cui dipende l'accertatore.
6. L'obbligo deve essere indicato sul verbale di accertamento e contestazione della violazione o, in mancanza, nell'atto notificato.
7. Il verbale così redatto costituisce titolo per l'esecuzione forzata dell'obbligo così imposto.
8. In caso di inottemperanza dell'obbligo si procede all'esecuzione d'ufficio con spese a carico del trasgressore.